



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO
UFFICIO 3 – *Pianificazione, gestione del personale e contenzioso*

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 2 unità di personale dirigenziale di livello non generale con il profilo di “Dirigente statistico (esperto in materie sanitarie)”, da inquadrare nel ruolo dei dirigenti di seconda fascia del Ministero della salute (CODICE CONCORSO 820).

Visto l'art. 97 della Costituzione della Repubblica italiana in materia di accesso alle pubbliche amministrazioni tramite concorso pubblico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il “*Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato*”;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*” e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, concernente il “*Regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi dell'art. 28, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*”;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, concernente il “*Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle scuole pubbliche di formazione, a norma dell'art. 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135*”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 2018 n. 78 recante “*Regolamento che stabilisce i titoli valutabili nell'ambito del concorso per l'accesso alla qualifica di dirigente e il valore massimo assegnabile, ad ognuno di essi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272*”

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il “*Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di*

svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi” e successive modificazioni;

Visto l’articolo 2, comma 5, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, secondo cui *“per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d’ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso, non è modificato dall’elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile, se non per il trattenimento in servizio o per consentire all’interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l’amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione”;*

Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante *“Norme a favore dei privi della vista per l’ammissione ai concorsi nonché alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l’assegnazione di sede e la mobilità del personale direttivo e docente della scuola”;*

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante *“Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”* e successive modificazioni e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 24 luglio 1999, n. 6, sull’applicazione dell’articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ai portatori di handicap candidati ai concorsi pubblici;

Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante *“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;*

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, concernente il *“Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche”* e, in particolare, l’articolo 1, comma 1, lettera a) in base al quale non può prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana per l’accesso ai posti dei livelli dirigenziali delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Vista la legge 11 aprile 2006, n. 198, recante *“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”* e successive modificazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il *“Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”* e successive modificazioni;

Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica del 2 settembre 2010, n. 12 relativa a *“Procedure concorsuali ed informatizzazione. Modalità di presentazione della domanda di ammissione ai concorsi pubblici indetti dalle amministrazioni. Chiarimenti e criteri interpretativi sull’utilizzo della PEC”;*

Vista la direttiva 24 aprile 2018, n. 3 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con la quale sono state emanate le *“Linee guida sulle procedure concorsuali”;*

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”* e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”;

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, concernente “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)” che modifica il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell'amministrazione digitale” e successive modificazioni;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” che prevede, all'articolo 4, comma 45, il pagamento di un diritto di segreteria quale contributo per la copertura delle spese delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale dirigenziale delle Amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009, recante “Equiparazione tra diplomi di laurea di vecchio ordinamento (DL), lauree specialistiche (LS) e lauree magistrali (LM), ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009 n. 233, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 11 novembre 2011, recante “Equiparazione dei diplomi delle scuole dirette a fini speciali, istituite ai sensi del DPR n. 162/1982, di durata triennale, e dei diplomi universitari, istituiti ai sensi della L. n. 341/1990, della medesima durata, alle lauree ex D.M. 509/99 e alle lauree ex D.M. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 2012 n. 44, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 aprile 2018, n. 80, recante il “Regolamento recante l'individuazione, ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, delle scuole di specializzazione che rilasciano i diplomi di specializzazione che consentono la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia”;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189, relativo al “Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di studio accademici, a norma dell'art. 5 della legge 11 luglio 2002, n. 148”;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

Visto l'articolo 4, comma 3 - sexies, del citato decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, ai sensi del quale, con le modalità di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, le amministrazioni e gli enti ivi indicati possono essere autorizzati a svolgere direttamente i concorsi pubblici per specifiche professionalità;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59 recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero della salute”* ed in particolare l'articolo 14, che attribuisce alla Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio le competenze in materia di programmazione e reclutamento del personale;

Visto l'articolo 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante *“Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”* in base al quale per i concorsi indetti dalle amministrazioni dello Stato l'esito positivo del periodo di formazione presso gli uffici giudiziari costituisce titolo di preferenza a parità di titoli e di merito, ai sensi dell'articolo 5 del d.P.R. n. 487/1994;

Visto l'art. 3, comma 4-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante l'obbligo di adottare misure speciali per i soggetti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) con riguardo alle prove scritte dei concorsi pubblici;

Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per le disabilità del 12 novembre 2021, che ai sensi del sopracitato articolo individua le modalità attuative per assicurare nelle prove scritte dei concorsi pubblici indetti da Stato, regioni, province, città metropolitane, comuni e dai loro enti strumentali, a tutti i soggetti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) la possibilità di sostituire tali prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove;

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante *“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 marzo 2022, recante *“Autorizzazione ad avviare procedure di reclutamento e ad assumere unità di personale in favore di varie pubbliche amministrazioni”*.

Visto il decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, recante *“Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”*, convertito con modificazioni in legge 29 giugno 2022, n. 79;

Visto l'articolo 35-ter del decreto legislativo n. 165/2001, in base al quale l'assunzione a tempo determinato e indeterminato nelle amministrazioni pubbliche centrali avviene mediante concorsi pubblici orientati alla massima partecipazione ai quali si accede mediante registrazione nel Portale unico del reclutamento, disponibile all'indirizzo www.inPA.gov.it, sviluppato dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne cura la gestione;

Visto, in particolare, il comma 2-bis del citato articolo 35-ter del d.lgs. n.165/2001 ai sensi del quale la pubblicazione delle procedure di reclutamento nei siti istituzionali e sul Portale unico del reclutamento, a decorrere dall'anno 2023, esonera le amministrazioni pubbliche dall'obbligo di pubblicazione delle selezioni pubbliche nella Gazzetta Ufficiale;

Vista la nota circolare n.1/2022 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica recante “*Chiarimenti in materia di Piattaforma unica del reclutamento* (www.inPA.gov.it). *Decreti-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni in legge 29 giugno 2022, n. 79*”;

Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dirigenziale dell’Area Funzioni centrali stipulato il 9 marzo 2020;

Visto il decreto ministeriale del 15 settembre 2022 con il quale è stato adottato il Piano integrato di attività e organizzazione 2022-2024 del Ministero della salute di cui il Piano triennale dei fabbisogni di personale costituisce una sottosezione;

Visto l’articolo 28, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, inserito dall’articolo 3, comma 3, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2021, n. 113, il quale prevede che “*Nelle procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza in aggiunta all’accertamento delle conoscenze delle materie disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, i bandi definiscono le aree di competenza osservate e prevedono la valutazione delle capacità, attitudini e motivazioni individuali, anche attraverso prove, scritte e orali, finalizzate alla loro osservazione e valutazione comparativa, definite secondo metodologie e standard riconosciuti*”;

Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 28 settembre 2022, recante “*Adozione di linee guida per l’accesso alla dirigenza pubblica, ai sensi dell’art. 3, comma 6, del decreto-legge n.80 del 2021*”;

Visto, il decreto legge n. 44/2023, in corso di conversione in legge, recante “*Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche*”;

Viste, le note prot. DGPOB n. 21265 del 24 maggio 2023 e n. 22900 del 6 giugno 2023, con le quali è stato richiesto al Dipartimento della funzione pubblica di poter procedere ai sensi dell’art. 4, comma 3 sexies del decreto legge n. 101/2013;

Vista, la nota del Dipartimento della funzione pubblica prot. DGPOB n. 23522 del 9 giugno 2023, con la quale il Ministero della salute è stato autorizzato a procedere autonomamente ai sensi dell’articolo 4, comma 3-sexies, del citato decreto-legge n. 101 del 2013 in ragione dell’incremento delle attività dell’Unità di Missione e delle Direzioni generali connesse all’attuazione del PNRR;

Visto, l’art. 4, comma 7, del decreto legge 1° giugno 2023, n. 61, in corso di conversione in legge recante: “*Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023*”, che prevede l’inapplicabilità delle disposizioni del medesimo articolo ai procedimenti relativi al raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza;

Verificata la dotazione organica del personale dirigenziale del Ministero della salute;

Riscontrata la disponibilità dei posti per la copertura dei quali si avvia la presente procedura;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità di indire una procedura per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 2 unità di personale dirigenziale di livello non generale con il profilo di dirigente statistico (esperto in materie sanitarie);

DECRETA

Articolo 1
(Posti disponibili a concorso e relative riserve)

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 2 unità di personale dirigenziale di livello non generale con il profilo di dirigente statistico (esperto in materie sanitarie), da inquadrare nel ruolo dei dirigenti di seconda fascia del Ministero della salute. Ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 24 settembre 2004, n. 272 la percentuale dei posti da riservare al personale dipendente del Ministero della salute è pari al 30% dei posti da ricoprire (n.1 posto).

Articolo 2
(Requisiti di ammissione)

I candidati devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti di partecipazione:

REQUISITI GENERALI:

- a) cittadinanza italiana,
- b) idoneità fisica all'impiego. Nell'ambito della sorveglianza sanitaria ai sensi dell'articolo 41 del d.lgs. n. 81/2008, l'Amministrazione ha facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica preventiva;
- c) godimento dei diritti civili e politici;
- d) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
- e) essere in regola nei confronti degli obblighi di leva militare (solo per i concorrenti tenuti al rispetto dell'obbligo);
- f) conoscenza a livello avanzato della lingua inglese;
- g) conoscenza a livello avanzato delle apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse;
- h) non aver superato l'età prevista dal vigente ordinamento per il collocamento a riposo d'ufficio;

REQUISITI SPECIFICI:

i) possesso di uno dei sotto indicati titoli di studio:

- Diploma di laurea rilasciato secondo il previgente ordinamento universitario in Statistica ovvero Laurea specialistica o Laurea magistrale in una qualunque delle classi di lauree di possibile equiparazione ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009 citato in premessa, nonché ogni altro titolo di studio equipollente in base alla normativa vigente.

- Diploma di laurea rilasciato secondo il previgente ordinamento universitario in Scienze statistiche ed attuariali ovvero Laurea specialistica o Laurea magistrale in una qualunque delle classi di lauree di possibile equiparazione ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009 citato in premessa, nonché ogni altro titolo di studio equipollente in base alla normativa vigente.

- Diploma di laurea rilasciato secondo il previgente ordinamento universitario in Scienze statistiche ed economiche ovvero Laurea specialistica o Laurea magistrale in una qualunque delle classi di lauree di possibile equiparazione ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009 citato in premessa, nonché ogni altro titolo di studio equipollente in base alla normativa vigente.

- Diploma di laurea rilasciato secondo il previgente ordinamento universitario in Scienze economiche, statistiche e sociali ovvero Laurea specialistica o Laurea magistrale in una qualunque delle classi di lauree di possibile equiparazione ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009 citato in premessa, nonché ogni altro titolo di studio equipollente in base alla normativa vigente.

- Diploma di laurea rilasciato secondo il previgente ordinamento universitario in: Economia e commercio ovvero Laurea specialistica o Laurea magistrale in una qualunque delle classi di lauree di possibile equiparazione ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009 citato in premessa, nonché ogni altro titolo di studio equipollente in base alla normativa vigente.

I candidati in possesso di un titolo accademico rilasciato da un Paese dell'Unione europea o da un Paese terzo sono ammessi alla procedura concorsuale purché il titolo sia stato dichiarato equivalente con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministro dell'università e della ricerca, ai sensi dell'art. 38, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ovvero sia stata attivata la predetta procedura di equivalenza.

l) trovarsi in una delle seguenti posizioni:

1. essere dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, ed aver compiuto almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del diploma di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio è ridotto a quattro anni.
2. essere in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, muniti del diploma di laurea, ed avere svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali;
3. aver ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni, purché muniti di diploma di laurea;
4. essere cittadini italiani, forniti di idoneo titolo di studio universitario, ed aver maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea.

I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso nonché al momento dell'assunzione in servizio.

La mancanza anche di uno solo dei requisiti generali e specifici richiesti dal presente articolo

determina l'esclusione dal concorso.

L'Amministrazione, nel corso dello svolgimento della procedura concorsuale, potrà stabilire, in qualsiasi momento, l'esclusione dei candidati qualora venga accertato il mancato possesso dei requisiti di ammissione, nonché la mancata osservanza delle disposizioni di cui al presente bando.

La mancata esclusione da ognuna delle fasi del procedimento selettivo non costituisce, in ogni caso, garanzia della regolarità, né sana l'irregolarità della domanda di partecipazione al concorso.

Articolo 3 **(Modalità e termini di presentazione delle domande)**

Il presente bando è pubblicato sul Portale «inPA» - disponibile all'indirizzo internet: <<https://www.inpa.gov.it>> - e sul sito ufficiale del Ministero della salute.

La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica entro il termine perentorio delle ore 23:59:59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul Portale inPA, autenticandosi con SPID/CIE/CNS/eIDAS, compilando il format di candidatura raggiungibile dalla rete internet all'indirizzo: <<https://www.inpa.gov.it>> - previa registrazione del candidato sullo stesso Portale. Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato.

Sono considerate irricevibili le domande di ammissione al concorso prodotte con modalità diverse (es. posta, telefax, posta elettronica, ecc.) da quelle previste nel presente articolo o compilate in modo difforme o incompleto.

Qualora il termine di scadenza coincida con un giorno festivo, il termine è prorogato alle ore 23:59:59 del giorno successivo non festivo.

La data di presentazione on line della domanda di partecipazione al concorso è certificata da apposita ricevuta scaricabile, al termine della procedura di invio, dal Portale inPA che, allo scadere del termine ultimo per la presentazione della domanda, non permette più l'accesso alla procedura di candidatura e l'invio della domanda di partecipazione.

Prima dell'invio della domanda il candidato è tenuto a verificare con attenzione i dati inseriti e, in particolare, la PEC alla quale il Ministero della salute invierà le comunicazioni inerenti al concorso. In caso di annullamento della domanda di partecipazione già inviata, il candidato è tenuto a ripresentarla, entro il termine perentorio di presentazione della domanda, effettuando una nuova compilazione ed un nuovo invio. Le domande di partecipazione al concorso annullate non sono prese in considerazione ai fini della selezione.

La candidatura è comunque visualizzabile e modificabile, fino al termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione, nell'area riservata del candidato.

I dati dichiarati nella piattaforma di presentazione delle domande sono autocertificati ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000.

Articolo 4 **(Contenuto della domanda)**

Nella domanda di partecipazione, i candidati, a pena di esclusione dalla procedura, dichiarano, sotto la propria responsabilità ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 e consapevoli delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:

- a) il cognome e il nome, la data, il luogo di nascita, il codice fiscale;
- b) l'indirizzo di residenza, con l'esatta indicazione del codice di avviamento postale, nonché il

recapito telefonico e il recapito di posta elettronica certificata personale presso cui chiedono di ricevere le comunicazioni relative al concorso, con l'impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) il godimento dei diritti civili e politici;

f) l'idoneità fisica all'impiego;

g) di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso per reati che impediscono, ai sensi delle disposizioni vigenti, la costituzione ovvero il mantenimento di un rapporto di impiego con la pubblica amministrazione. In caso contrario occorre indicare le eventuali condanne penali riportate, nonché eventuali procedimenti penali pendenti (indicare anche se sia stata concessa amnistia, indulto, perdono giudiziale o non menzione etc.);

h) di non essere stati destituiti, dispensati, o licenziati da una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero di non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da altro impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i) la posizione nei confronti degli obblighi di leva militare;

l) di non aver superato l'età prevista dal vigente ordinamento per il collocamento a riposo d'ufficio;

m) di essere/non essere dipendenti di ruolo del Ministero della salute;

n) il possesso del titolo di studio richiesto quale requisito di ammissione, con l'indicazione della data di conseguimento, della sede e della denominazione completa dell'Istituto o degli Istituti in cui il titolo stesso è stato conseguito (per i titoli di studio conseguiti all'estero, indicare gli estremi del provvedimento di dichiarazione dell'equivalenza ovvero della relativa istanza);

o) gli eventuali titoli che danno diritto alla preferenza, a parità di merito, di cui all'art. 12 del presente bando. Tali titoli, qualora non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione, non sono presi in considerazione per la formazione della graduatoria finale;

p) di accettare quanto previsto dal presente bando di concorso e di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità previste dalla legislazione vigente;

q) l'eventuale condizione di portatori di handicap con l'indicazione del tipo di ausilio e/o dei tempi aggiuntivi necessari per l'espletamento delle prove concorsuali, fatto salvo comunque il requisito dell'idoneità fisica all'impiego previsto dall'articolo 2 del presente bando;

r) l'eventuale condizione di soggetti con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento e la richiesta della misura dispensativa, dello strumento compensativo e/o dei tempi aggiuntivi necessari, che deve essere opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica.

In relazione a quanto previsto dalla lettera r), si precisa che possono essere ammessi a titolo compensativo i seguenti strumenti: programmi di videoscrittura con correttore ortografico o il dettatore vocale, nei casi di disgrafia e disortografia; programmi di lettura vocale, nei casi di dislessia; la calcolatrice nei casi di discalculia; ogni altro ausilio giudicato idoneo dalla commissione esaminatrice.

In relazione a quanto previsto dalla lettera q), la condizione di portatore di handicap e la richiesta di ausilio e/o di tempi aggiuntivi devono essere debitamente certificate dalla ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica competente ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge n. 104/1992, con esplicito riferimento alle limitazioni che l'handicap determina in funzione delle prove concorsuali da svolgere.

La concessione e l'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi sarà determinata, a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e sull'esame di

ogni specifico caso. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non potranno eccedere il 50% del tempo assegnato per la prova.

Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa sul proprio handicap ai sensi del precedente punto q), o sulla condizione del soggetto con DSA di cui al punto r), deve essere allegata alla domanda di concorso nell'apposita sezione "allegati" disponibile sul portale "inPA". Eventuali gravi limitazioni fisiche, sopravvenute successivamente al suddetto termine, che comportino la richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi, devono essere tempestivamente comunicate all'Amministrazione all'indirizzo PEC dpob@postacert.sanita.it con l'indicazione del CODICE CONCORSO 820 e documentate da certificazione medica, che sarà valutata dalla Commissione esaminatrice.

s) di conoscere la lingua inglese a livello avanzato;

t) di conoscere le apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse a livello avanzato.

Per le richieste di assistenza di tipo informatico legate alla domanda di partecipazione i candidati utilizzano, esclusivamente e previa lettura delle eventuali FAQ, l'apposito form di assistenza presente sul Portale «inPA». **Non è garantita la soddisfazione entro il termine di scadenza previsto per l'invio della domanda di partecipazione delle richieste inviate nei tre giorni antecedenti il medesimo termine. Le richieste pervenute in modalità differenti da quelle sopra indicate non possono essere prese in considerazione.**

Non sono valide le domande di partecipazione al concorso incomplete, irregolari ovvero presentate con modalità e/o tempistiche diverse da quelle previste dal presente bando e, in particolare, quelle per le quali non sia stata effettuata la procedura di compilazione e invio online ed il pagamento del contributo di segreteria.

A norma dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, il Ministero può effettuare, in qualunque momento, idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive con le conseguenze di cui ai successivi articoli 75 e 76, in caso di dichiarazioni non veritiere o mendaci.

Articolo 5 (Diritto di segreteria)

Per la partecipazione al concorso deve essere effettuato, a pena di esclusione, il versamento della quota di partecipazione di euro 10,00 (dieci/00 euro) sulla base delle indicazioni riportate sul Portale "inPA".

Il versamento della quota di partecipazione deve essere effettuato entro il termine per la presentazione della domanda di concorso.

Il contributo non è rimborsabile.

Articolo 6 (Commissione esaminatrice)

La Commissione esaminatrice è composta da 3 membri, di cui uno con funzioni di Presidente, nel rispetto delle disposizioni sulla parità di genere di cui all'art. 57, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Il Presidente della Commissione è scelto tra magistrati amministrativi, ordinari, contabili, avvocati dello Stato, dirigenti di prima fascia, professori di prima fascia di Università pubbliche o private.

I componenti sono scelti tra dirigenti di prima fascia delle amministrazioni pubbliche, professori di prima fascia in università pubbliche o private, nonché tra esperti di comprovata qualificazione nelle materie oggetto del concorso.

Le funzioni di segretario sono svolte da personale appartenente all'Area dei funzionari in servizio presso il Ministero della salute.

Alla Commissione possono essere aggregati membri aggiunti di comprovata esperienza rispettivamente nella lingua inglese, nell'informatica, nonché nella valutazione delle conoscenze e delle capacità tecniche e manageriali di cui al successivo art. 11.

I criteri di valutazione delle prove concorsuali sono stabiliti preventivamente dalla Commissione esaminatrice e sono formalizzati nei relativi verbali.

La commissione esaminatrice può svolgere i propri lavori in modalità telematica e/o mediante strumenti di videoconferenza, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni.

Per ciascun componente è nominato un supplente, che subentra in caso di impossibilità del componente titolare.

Articolo 7 **(Procedura concorsuale)**

La procedura è articolata nelle seguenti fasi concorsuali:

- a) una eventuale prova preselettiva che può svolgersi mediante l'utilizzo di strumentazione informatica e di tecnologia digitale, anche in sessioni consecutive non contestuali, assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti;
- b) due prove scritte, di cui una a contenuto teorico e una a contenuto pratico, che possono essere svolte mediante l'utilizzo di strumentazione informatica e di tecnologia digitale, anche in sessioni consecutive non contestuali, assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti;
- c) una fase di valutazione dei titoli dei candidati;
- d) una prova orale che può essere svolta in videoconferenza, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Ai titoli valutabili è attribuito un valore massimo di 60 punti.

Le prove scritte e la prova orale sono valutate in centesimi e si intendono superate con un punteggio non inferiore a settanta centesimi (70/100).

La votazione complessiva conseguita da ciascun candidato consiste nella somma del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli ai voti riportati nelle prove scritte e nella prova orale.

Articolo 8 **(Prova preselettiva)**

In relazione al numero di domande pervenute, si fa riserva di effettuare una prova preselettiva, articolata in una serie di domande a risposta multipla su una o più delle materie indicate nell'art. 10. Con avviso pubblicato sul portale "inPA" nonché sul sito internet del Ministero all'indirizzo www.salute.gov.it sono date le comunicazioni riguardo alle modalità di svolgimento dell'eventuale prova preselettiva; tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

I candidati sono tenuti a presentarsi a sostenere la prova preselettiva senza altro preavviso o invito, secondo le indicazioni contenute nel predetto avviso.

La mancata partecipazione alla prova preselettiva nella data e nell'ora di inizio stabilita, per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore, comporta l'esclusione dal concorso.

Sono ammessi a sostenere la successiva prova scritta i candidati abbiano conseguito un punteggio pari a 21/30.

L'Amministrazione può affidare la predisposizione dei test preselettivi a qualificati istituti pubblici o privati. La prova preselettiva può essere gestita con l'ausilio di società specializzate.

La prova preselettiva può svolgersi mediante l'utilizzo di strumentazione informatica e di tecnologia digitale, anche in sessioni consecutive non contestuali, assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti.

Durante la prova, i candidati non possono disporre di carta da scrivere, pubblicazioni, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura e telefoni cellulari o altri dispositivi idonei alla memorizzazione o trasmissione dati o allo svolgimento di calcoli matematici. In caso di violazione di tali disposizioni, la Commissione esaminatrice dispone l'immediata esclusione dal concorso.

L'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta di cui al successivo art. 8 è pubblicato sul sito internet istituzionale www.salute.gov.it, sezione "Concorsi". Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.

Ai sensi dell'articolo 20, comma 2-bis, della legge n. 104/1992, i candidati affetti da invalidità uguale o superiore all'80 % non sono tenuti a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista, fermo restando l'obbligo di inviare la documentazione prevista dall'articolo 4 del presente bando.

Nel caso in cui non sia effettuata la prova preselettiva, i candidati sono informati del giorno, dell'ora e del luogo in cui si svolgerà la prova scritta, mediante avviso pubblicato sul sito internet del Ministero all'indirizzo www.salute.gov.it e sul portale "inPA".

Articolo 9 **(Valutazione dei titoli)**

La Commissione esaminatrice attribuisce ai titoli presentati un punteggio massimo di 60 punti così suddivisi:

- a) titoli di studio universitari: massimo 27,5 punti;
- b) titoli di carriera e di servizio: massimo 27,5 punti;
- c) pubblicazioni scientifiche: massimo 5 punti.

- a) Titoli di studio universitari, tali titoli sono valutabili solo se non utilizzati per l'ammissione al concorso, ad eccezione dell'ipotesi di cui alla lettera a1) e a7):

a1) voto di laurea relativo al titolo utile per	Fino a 7 punti
---	----------------

l'ammissione al concorso, punti 1 per ogni punto superiore alla votazione di 105 e ulteriori punti 2 in caso di votazione di 110 e lode.	
a2) diploma di laurea (DL) o laurea di primo livello (L).	Fino a 2 punti
a3) laurea specialistica (LS).	Fino a 2 punti
a4) laurea magistrale (LM).	Fino a 2 punti
a5) master universitari di primo livello, per il cui accesso sia stato richiesto uno dei titoli di studio universitari, o titoli equipollenti, richiesti per l'ammissione al concorso, punti 1,5 per ciascuno.	Fino a 3 punti
a6) master universitari di secondo livello, per il cui accesso sia stato richiesto uno dei titoli di studio universitari, o titoli equipollenti, richiesti per l'ammissione al concorso, punti 2,5 per ciascuno.	Fino a 5 punti
a7) dottorato di ricerca (DR).	Fino a punti 6,5; ove detto dottorato venga utilizzato quale requisito di ammissione al concorso ai fini del conteggio del periodo di servizio utile, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del D.P.R. n. 70 del 2013, fino a punti 3.

- b) Titoli di carriera e di servizio, è valutabile esclusivamente il periodo di servizio ulteriore rispetto a quello indicato dall'art. 2, lett. l) del presente bando:

b1) rapporti di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o determinato, con effettivo e formale inquadramento in una qualifica, area o categoria per il cui accesso dall'esterno era o è richiesto il possesso di uno dei titoli di studio universitari utili per l'ammissione al concorso, per i quali è attribuibile un punteggio massimo di 1,5 punti per anno, fino a punti 22,5. Le anzianità di ruolo nella qualifica dirigenziale nonché i rapporti lavoro con incarico dirigenziale a tempo determinato sono valutati con un punteggio fino a 3 punti per anno; i servizi prestati in qualifica o incarico equiparati a quelli dirigenziali sono valutati come tali solo se tale equiparazione è stabilita, anche ai fini giuridici, da un'espressa disposizione normativa.	Fino a 22,5 punti
b2) incarichi, che presuppongono una particolare competenza professionale, conferiti con provvedimenti formali, sia dall'amministrazione	Fino a 5 punti

<p>pubblica di appartenenza, sia da altri soggetti pubblici, su designazione dell'amministrazione pubblica di appartenenza, per i quali è attribuibile un punteggio fino a un massimo di punti 5, secondo quanto di seguito specificato: fino a un massimo di punti 1 per ogni incarico di almeno 6 mesi conferito dall'Amministrazione pubblica di appartenenza o da altri soggetti pubblici.</p>	
--	--

I titoli di carriera e di servizio di cui al presente punto sono valutabili esclusivamente se conseguiti o svolti presso organi costituzionali o di rilevanza costituzionale, autorità indipendenti ovvero amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

I servizi prestati con rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche sono computati, per quelli a tempo indeterminato, secondo l'anzianità di ruolo e, per quelli a tempo determinato, dalla data di assunzione in servizio; i periodi prestati con rapporto di lavoro a tempo parziale sono valutati in relazione alla percentuale di lavoro prestato.

Si applicano, altresì, i seguenti principi:

- a) Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile, considerando come mese intero periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni.
- b) In caso di servizi o rapporti di lavoro contemporanei, è valutato quello più favorevole al candidato.
- c) Ove non vengano dichiarati nella domanda di concorso i termini temporali di inizio e fine di ciascun rapporto di lavoro subordinato, sono valutati, in carenza del giorno di inizio o di fine, un solo giorno del mese; in carenza del mese di inizio o di fine, un solo giorno dell'anno.
- d) I servizi militari di leva sono valutati solo se prestati in gradi e ruoli per il cui accesso sia stato richiesto uno dei titoli di studio di cui all'art. 2 del presente bando; i servizi di leva prestati in costanza di rapporto di lavoro con i soggetti pubblici di cui all'art. 2, comma 5, sono valutati come prestati nella qualifica di ruolo di appartenenza.

c) Pubblicazioni scientifiche:

<p>c1) le pubblicazioni scientifiche sono valutabili nel loro complesso in relazione al grado di attinenza con i compiti demandati dalla legge e dai regolamenti di organizzazione del Ministero della salute, con la qualifica dirigenziale da attribuire e con la loro inerenza con le materie oggetto della prova d'esame. Ciascun candidato potrà produrre per la valutazione fino a un <u>massimo di n. 10 pubblicazioni</u>, che saranno valutate in relazione alla loro inerenza con le materie oggetto delle prove d'esame.</p>	<p>Fino a 5 punti</p>
---	-----------------------

La valutazione dei titoli è effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati.

Non saranno tenuti in considerazione curriculum vitae, pubblicazioni o informazioni ulteriori rispetto a quelli forniti dai candidati sulla piattaforma “inPa”.

Il risultato della valutazione dei titoli sarà reso noto agli interessati prima dell’effettuazione della prova orale.

Articolo 10 (Prove scritte)

Le prove scritte sono volte ad accertare la preparazione del candidato sia sotto il profilo teorico sia sotto quello applicativo-operativo.

La prima prova scritta consiste nella redazione di un elaborato, anche nella forma di risposta sintetica a una pluralità di quesiti di carattere teorico, su una o più delle materie di seguito indicate:

Diritto dell’Unione europea e delle organizzazioni internazionali;

Diritto amministrativo;

Diritto sanitario;

Organizzazione del Ministero della salute;

Contabilità pubblica;

Economia sanitaria;

Economia politica

Statistica;

Statistica sanitaria;

Epidemiologia: valutazione dei bisogni di salute e misure epidemiologiche;

ICT in sanità, sanità digitale ed evoluzione dei sistemi informativi;

Normativa in materia di amministrazione digitale, e-government e agenda digitale.

La seconda prova scritta, a contenuto pratico, è diretta ad accertare l’attitudine dei candidati ad individuare la soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse all’organizzazione e il funzionamento del Ministero della salute e delle sue attività, e/o degli enti, istituti e agenzie facenti parte del Servizio sanitario nazionale.

La durata delle prove e le modalità di svolgimento sono stabilite dalla Commissione esaminatrice e comunicate mediante apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della salute e sul Portale “inPA”. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Le prove scritte potranno svolgersi mediante l’utilizzo di strumentazione informatica e di tecnologia digitale, anche in sessioni consecutive non contestuali, assicurando comunque la trasparenza e l’omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti.

La correzione delle prove scritte da parte della Commissione può avvenire con l’utilizzo di strumenti digitali e con modalità che assicurino in ogni caso l’anonimato del candidato.

I candidati, durante le prove scritte, possono consultare soltanto i dizionari di lingua italiana, nonché i testi di legge non commentati. Durante le prove scritte non è possibile avvalersi di testi, periodici, giornali, quotidiani ed altre pubblicazioni o appunti di alcun genere, né di supporti cartacei, di telefoni portatili, di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati, né è possibile comunicare tra candidati nell’aula ove si svolge la prova. In caso di violazione di tali disposizioni la Commissione esaminatrice dispone l’immediata esclusione dal concorso.

I candidati sono informati del giorno, dell'ora e delle modalità in cui si svolgerà la prova scritta con apposito avviso pubblicato sul Portale "inPA" e sul sito internet istituzionale www.salute.gov.it, sezione "Concorsi", almeno quindici giorni prima della data stabilita per la prova stessa. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

I candidati che non si presentano a sostenere le prove scritte nei giorni e nella sede stabilita, qualunque sia la motivazione, sono esclusi dalla procedura.

Le prove sono valutate in centesimi e si intendono superate con un punteggio non inferiore a settanta centesimi (70/100).

L'esito delle prove scritte è pubblicato sul sito internet istituzionale www.salute.gov.it, sezione "Concorsi" e sul Portale "inPA". Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Articolo 11 **(Prova orale)**

Ai candidati ammessi a sostenere la prova orale è data comunicazione almeno venti giorni prima dello svolgimento della stessa, con indicazione della data, del luogo e dell'ora in cui sono presentarsi per sostenerla.

La prova orale mira ad accertare la preparazione e la professionalità del candidato nonché l'attitudine all'espletamento delle funzioni dirigenziali e consiste in un colloquio su una o più delle materie previste dal precedente art. 9 nonché sulle seguenti qualità attitudinali ad impatto manageriale:

- Adeguate conoscenze in tema di tecnologie digitali e informatiche anche ai fini gestionali;
- Capacità, attitudini e motivazioni individuali, anche attraverso prove, nell'ambito della prova orale, finalizzate alla loro osservazione e valutazione comparativa, definite secondo metodologie e standard riconosciuti;
- Capacità organizzative e manageriali in rapporto a specifiche situazioni proprie del ruolo dirigenziale.

In particolare, durante la prova orale sono valutate le capacità e le attitudini manageriali con riferimento a una o più delle seguenti competenze, individuate a partire dal «Modello di competenze dei dirigenti della PA italiana» previsto nelle «Linee guida di accesso alla dirigenza pubblica»:

- **Soluzione dei problemi:** individuare tempestivamente i problemi, anche complessi, analizzando in modo critico e ampio dati e informazioni, per focalizzare le questioni più rilevanti, così da identificare e proporre soluzioni efficaci, rispondenti alle esigenze della situazione e coerenti con il contesto di riferimento;
- **Gestione dei processi e sviluppo dei collaboratori:** strutturare efficacemente le attività proprie e altrui, programmando, organizzando, gestendo e monitorando efficacemente le risorse assegnate (economico - finanziarie, umane, strumentali, temporali), tenendo conto dei vincoli e in coerenza con le strategie delineate e gli obiettivi da perseguire. Riconoscere i bisogni e valorizzare le caratteristiche dei collaboratori, favorendone la crescita e la motivazione attraverso la valutazione.
- **Gestione delle relazioni interne ed esterne:** gestire reti di relazioni, anche complesse, comunicando efficacemente con i diversi interlocutori interni, anche in una logica di interfuzionalità, o esterni all'organizzazione, inclusi quelli istituzionali, cogliendone le esigenze e costruendo relazioni positive, orientate alla fiducia e collaborazione.
- **Orientamento al risultato:** definire, tenendo conto del mandato organizzativo, obiettivi sfidanti e risultati attesi, per sé e per la propria struttura, orientati alla creazione di valore pubblico; agire

proattivamente e con determinazione per assicurare il risultato finale nei tempi previsti e per migliorare costantemente gli standard qualitativi dell'azione pubblica.

- **Negoziazione:** ricercare, nel confronto tra posizioni o interessi divergenti, spazi di mediazione per raggiungere un accordo o una soluzione condivisa che possa soddisfare tutte le parti coinvolte. Promuovere, in modo credibile, la risoluzione costruttiva di conflitti, ricomponendo le divergenze e i disaccordi tra gli interlocutori.
- **Tenuta emotiva:** rispondere alle situazioni lavorative di pressione, difficoltà, conflitto, crisi o incertezza con spirito costruttivo, calma e lucidità, mantenendo inalterata la qualità della prestazione. Riconoscere l'impatto sulla vita lavorativa delle emozioni, proprie e degli altri, e attivare le risorse interne necessarie per far fronte alle criticità.

Nell'ambito della prova orale è, altresì, accertata la conoscenza della lingua inglese a livello avanzato tramite la lettura, la traduzione di testi e/o la conversazione in tale lingua; è inoltre accertata la conoscenza a livello avanzato dell'utilizzo del personal computer e dei software applicativi più diffusi, anche mediante una verifica pratica, nonché la conoscenza da parte del candidato delle problematiche e delle potenzialità connesse all'uso degli strumenti informatici in relazione ai processi comunicativi in rete, all'organizzazione e gestione delle risorse e al miglioramento dell'efficienza degli uffici e dei servizi.

La prova orale si intende superata con una votazione di almeno settanta centesimi (70/100).

Per l'effettuazione della prova orale, l'Amministrazione può ricorrere all'utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente.

Le sedute dell'esame orale del concorso sono pubbliche. Al termine di ogni seduta, la Commissione forma l'elenco dei candidati esaminati, con il punteggio attribuito a ciascuno di essi. L'elenco medesimo, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è affisso nella sede d'esame.

Per sostenere le prove d'esame i candidati devono essere muniti di un valido documento di riconoscimento.

Articolo 12

(Titoli di riserva e preferenza, approvazione e pubblicazione della graduatoria finale)

La Commissione esaminatrice formula la graduatoria generale di merito secondo l'ordine dei punteggi della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

Ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, a parità di merito, hanno la preferenza:

- 1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
- 2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
- 3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
- 4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- 5) gli orfani di guerra;
- 6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
- 7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
- 8) i feriti in combattimento;

9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;

10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle e i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;

14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle e i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;

15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle e i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;

16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso;

18) i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;

19) gli invalidi ed i mutilati civili;

20) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;

21) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato.

Costituiscono, altresì, titoli di preferenza a parità di merito:

a) l'aver svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi dell'art. 16-octies, comma 1-quater del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

b) l'aver completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell'ufficio per il processo, così come indicato dall'art. 16-octies, comma 1-quinques del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

A parità di merito e di titoli di cui ai commi precedenti, la preferenza è determinata:

a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche.

Costituisce, altresì, titolo di preferenza a parità di merito e di titoli l'aver svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

Se a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli preferenziali due o più candidati si collocano in pari posizione, è preferito il candidato più giovane di età ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Il candidato che intende far valere i titoli di riserva e/o preferenza previsti dalla normativa vigente è tenuto a trasmettere, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo dgpob@postacert.sanita.it, le relative dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui ha sostenuto l'esame orale con esito positivo.

Dalla documentazione prodotta deve risultare che i titoli di riserva e/o preferenza, espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso, erano già in possesso del candidato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda stessa.

L'Amministrazione, tenendo conto degli eventuali titoli di preferenza/riserva posseduti dai candidati, formula la graduatoria finale.

Tale graduatoria è approvata con decreto del Direttore generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio che provvede, previo riconoscimento di regolarità degli atti della Commissione, alla dichiarazione dei vincitori dei posti messi a concorso.

La graduatoria finale è pubblicata sul sito internet del Ministero della salute, di tale pubblicazione è data notizia sul portale "inPA", nonché nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, 4ª serie speciale, Concorsi ed esami, tramite apposito avviso.

Dalla pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale decorrono i termini per le eventuali impugnative.

Articolo 13 **(Accertamento del possesso dei requisiti e assunzione dei vincitori)**

I candidati dichiarati vincitori sono invitati a stipulare un contratto individuale di lavoro nel rispetto della normativa e delle disposizioni contrattuali vigenti al momento dell'assunzione. In caso di mancata presentazione, senza giustificato motivo, entro il termine stabilito dal Ministero della salute, per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro e per la relativa assunzione in servizio, il candidato è considerato rinunciario.

I vincitori del concorso sono assunti in prova, con riserva di accertamento dei requisiti prescritti, con la qualifica di dirigente statistico di seconda fascia.

L'assunzione nel ruolo della dirigenza di seconda fascia del Ministero è subordinata al compimento, con esito positivo, del prescritto periodo di prova pari a sei mesi di servizio effettivo. Il periodo di prova, se concluso favorevolmente, viene computato come servizio di ruolo effettivo. Ove l'esito sia sfavorevole, è dichiarata la risoluzione del rapporto.

Anteriormente al conferimento del primo incarico dirigenziale, i vincitori sono tenuti a frequentare un ciclo di attività formative, organizzato dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione della durata massima di dodici mesi.

L'incarico dirigenziale sarà conferito successivamente al ciclo di formazione nell'ambito delle posizioni vacanti presso le strutture centrali del Ministero della salute, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19, comma 1, del D.lgs. n. 165/01 e secondo i criteri stabiliti dall'*"Atto di indirizzo concernente i criteri datoriali per il conferimento, mutamento e revoca degli incarichi di livello dirigenziale generale e degli incarichi di seconda fascia"* del 16 giugno 2010.

All'atto dell'accettazione dell'assunzione, il candidato vincitore assume l'impegno ad osservare il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al Decreto del Presidente della Repubblica in data 16 aprile 2013, n. 62, pubblicato sulla G.U. n. 129 del 4 giugno 2013 – serie generale, il Codice di comportamento del Ministero della Salute approvato con Decreto Ministeriale in data 6 marzo 2015 e il vigente CCNL relativo al personale dirigenziale dell'Area Funzioni Centrali del 9 marzo 2020.

A norma dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, il Ministero può effettuare, in qualunque momento, idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive con le conseguenze di cui ai successivi articoli 75 e 76, in caso di dichiarazioni non veritiere o mendaci.

Articolo 14 **(Informativa dati personali)**

Il titolare del trattamento dei dati è il Ministero della salute, viale Giorgio Ribotta, n. 5 - 00144, Roma.

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: Ministero della salute - Responsabile della protezione dei dati personali, viale Giorgio Ribotta, n. 5 - 00144 Roma, email: rpd@sanita.it.

I dati personali forniti dai candidati in sede di partecipazione al concorso o comunque acquisiti a tal fine, sono raccolti e conservati dal Ministero della salute e possono essere trattati anche con l'utilizzo di procedure anche automatizzate, ai soli fini dell'espletamento di tutte le fasi della procedura concorsuale oltre che, successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per la gestione del rapporto d'impiego.

Il conferimento di tali dati è da considerarsi obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e la loro mancata comunicazione comporta l'esclusione dal concorso.

Il trattamento dei dati personali è realizzato con modalità elettroniche e cartacee, mediante operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, estrazione, utilizzo, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.

Il trattamento dei dati è svolto dai soggetti autorizzati dal titolare e individuati dal designato dallo stesso, nonché, dai soggetti che operano per conto del Ministero della salute in qualità di responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 e che agiscono sulla base di specifiche istruzioni fornite dal Titolare in ordine alle finalità e modalità del trattamento medesimo.

I dati potranno essere comunicati, nel rispetto della normativa vigente, esclusivamente alle amministrazioni pubbliche interessate alla posizione giuridico-economica del dipendente, nonché, a organismi di vigilanza, autorità giudiziarie e a quei soggetti per i quali la comunicazione è obbligatoria per legge.

I dati personali saranno conservati per il tempo strettamente necessario all'espletamento di tutte le fasi della procedura concorsuale e per la gestione di eventuali controversie o, nel caso di assunzione, per il tempo previsto dalla normativa vigente in tema di conservazione del fascicolo personale.

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Ministero della salute, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679), presentando istanza al Ministero della salute indirizzata al Direttore generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio, designato ai sensi dell'articolo 2 *quaterdecies* del d. lgs. 196/2003, all'indirizzo PEC dgpob@postacert.sanita.it.

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'articolo 77 del Regolamento stesso, o di adire le vie legali nelle opportune sedi giudiziarie, ai sensi dell'articolo 79 del Regolamento medesimo.

Articolo 15 **(Forme di pubblicità e norme di salvaguardia)**

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero della salute all'indirizzo www.salute.gov.it, sezione "Concorsi" nonché sul Portale «inPA» - disponibile all'indirizzo internet: <https://www.inpa.gov.it>.

Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei candidati l'accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni del presente bando.

Il Ministero della salute si riserva la possibilità, in qualunque momento, di modificare, sospendere o non dare seguito alla presente procedura concorsuale a proprio insindacabile giudizio e senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme vigenti sullo svolgimento dei concorsi pubblici.

Avverso il presente bando di concorso è proponibile, in via amministrativa, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione, ricorso straordinario al Capo dello Stato ovvero, in sede giurisdizionale, impugnazione al Tribunale amministrativo del Lazio, entro 60 giorni dalla stessa data.

Roma, 13 giugno 2023

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dott. Giuseppe CELOTTO